

REGOLAMENTO STRUTTURA OPERATIVA SERVIZIO VALANGHE ITALIANO

Art. 1

Il Servizio Valanghe Italiano (SVI) è Struttura Operativa del Club Alpino Italiano (C.A.I.), retta dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sulla sua autonomia organizzativa, funzionale e gestionale secondo le norme previste in materia dallo Statuto, dal Regolamento generale nonché dagli indirizzi del CC.

TITOLO I SCOPI

Art. 2

Lo SVI ha lo scopo di perseguire tutte le iniziative atte alla prevenzione degli infortuni da valanga o comunque legati al settore della neve.

Opera nell'ambito della struttura centrale CAI svolgendo con continuità specifiche funzioni di studio, ricerca e diffusione dei risultati, e tecnico-consulenze di supporto all'attività del Sodalizio.

Si occupa, inoltre, della prevenzione in ambiente innevato legata alla consapevolezza e alla riduzione del rischio, nonché alla gestione del rischio residuo.

Sviluppa progetti e promuove iniziative nell'ambito dei programmi di attività affidati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC).

Per il conseguimento dei suddetti scopi, direttamente o mediante la Scuola Nazionale SVI di cui al successivo Titolo IV, in particolare:

- a) Acquisisce ogni possibile informazione nel campo della neve e delle valanghe, anche in collaborazione con altri enti e associazioni nazionali ed esteri, aventi analoghi scopi nel campo scientifico;
- b) Studia tali informazioni ed analizza gli incidenti da valanga per definire principi e comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato;
- c) Cura e promuove la diffusione di tali conoscenze in particolare a favore dei Soci, attraverso proprie iniziative offrendo il supporto tecnico e didattico;
- d) Collabora affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei Titolari perseguano gli obiettivi di base culturale comune e della uniforme metodologia didattica;
- e) Organizza corsi di formazione professionale e di aggiornamento, anche in collaborazione con Organismi o Enti pubblici o privati;
- f) Promuove l'incontro con gruppi di studio e di ricerca, partecipa, organizza e promuove conferenze, seminari e incontri, anche, internazionali;
- g) Cura, di concerto con il COE, la realizzazione e la pubblicazione di opere e di supporti didattici e divulgativi;
- h) Al fine di una efficiente, razionale ed unitaria definizione dei profili della prevenzione e della sicurezza, su richiesta del CC e/o del CDC, e con il coinvolgimento dei GR qualora interessati, fornisce supporto per attività di studio volte a promuovere:
 - i. Iniziative legislative a livello comunitario, nazionale e regionale;
 - ii. Una normativa nazionale unitaria delle problematiche afferenti la neve e le valanghe compresi i principi e i comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato per la formazione professionale;
- i) Promuove e realizza ogni iniziativa ritenuta utile ad avvicinare il maggior numero di persone alle problematiche della neve e delle valanghe, nonché ai principi di prevenzione e di sicurezza in ambiente innevato;
- j) Cura l'acquisizione e la conservazione di tutte le informazioni tecniche e scientifiche inerente al proprio ambito operativo.

Art. 3

Potrà nominare o inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne, previo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).

Non può, inoltre, assumere impegni di natura economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

TITOLO II

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE, DURATA E COMPETENZE

Art. 4

Lo SVI è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Titolati SVI di 2° livello come di seguito definito.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi" (art. 70), "Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali" (art. 71), "Incompatibilità tra cariche sociali" (art. 72), "Sostituzione di componenti di organi centrali e di organi delle strutture territoriali decaduti prima del termine del mandato" (art. 75) e "Rimborso delle spese sostenute" (art. 76), i candidati devono essere in possesso delle competenze ed esperienze necessarie in relazione al settore di operatività della Struttura operativa.

Il numero dei componenti viene deciso dal CC su indicazioni fornite dal CDC, dal consigliere centrale referente e dallo SVI uscente, in funzione delle attività programmate per il successivo triennio.

I componenti vengono nominati dal CC, nel semestre successivo all'Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente generale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC, dal Consigliere Centrale Referente e dallo SVI uscente. I componenti durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati dal CC senza il limite del doppio mandato.

Alla scadenza del mandato triennale rimangono in carica, nella pienezza dei poteri, fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 5

Ogni proposta di candidatura da sottoporre al CC devono essere corredate, pena esclusione, da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità nel campo in cui operare.

Il curriculum è sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza.

I referenti del CDC e del CC ricevono tutti i documenti inviati ai componenti e sono invitati alle riunioni dello SVI.

Il Presidente viene eletto dal CC, sulla base delle indicazioni dei componenti dello SVI e dei Referenti del CDC e del CC, nella sua prima seduta successiva alla nomina dei suoi componenti; nel frattempo, per la sola gestione ordinaria, il componente con maggiore anzianità di iscrizione al CAI svolge le funzioni di Presidente.

Il Presidente rimane in carica per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente che ha svolto due mandati consecutivi può continuare a far parte dello SVI.

Lo SVI, nella prima riunione successiva alla nomina del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario; quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, non ha diritto di voto.

Art. 6

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza assume le decisioni di urgenza necessarie alla gestione.

Art. 7

Lo SVI svolge il compito di:

- coordinare le attività programmate dalla Scuola Nazionale;
- mantenere i rapporti con il CC, il CDC, la Direzione e le altre componenti del CAI;
- redigere le proposte di modifica del presente regolamento da sottoporre al CC;
- proporre a fine mandato al CC i nominativi dei componenti per il successivo triennio;
- redigere i programmi da sottoporre al CC;
- autorizzare i propri componenti a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti e altre manifestazioni.
- ratificare le eventuali decisioni prese d'urgenza dal Comitato di Presidenza nella riunione immediatamente successiva.

Art. 8

Il Presidente:

- rappresenta lo SVI;
- convoca lo SVI e il Comitato di Presidenza e ne presiede le sedute; in caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente;

- presenta al CC e al CDC, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; presenta, altresì, entro il 31 agosto di ogni anno, le proposte di attività per l'anno successivo corredate dal relativo preventivo di spesa;
- è affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla Struttura;
- ha l'obbligo di informare tempestivamente la Direzione della Sede Centrale di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni affidati.

Art. 9

Il componente che nel corso dell'anno, salvo giustificato motivo, non partecipa in modo attivo alle attività programmate, può essere sostituito dal CC, su indicazione del Comitato di Presidenza, sentito il consigliere referente.

Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti SVI e disporre il commissariamento dello stesso con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 10

Lo SVI si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente, trasmessa dal competente ufficio della Struttura centrale ai destinatari previa registrazione al protocollo. Copia della convocazione viene inoltrata al Presidente generale, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e del CC.

Di ciascuna riunione deve essere redatto verbale, sottoposto all'approvazione dello SVI nella riunione successiva. Copia del verbale approvato viene trasmessa alla Direzione che la rende disponibile agli Organi centrali.

Art. 11

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente e possono svolgersi in via telematica.

I componenti non possono conferire deleghe di rappresentanza.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 12

Il Presidente deve informare con sollecitudine i referenti CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

Art. 13

Nel caso in cui lo SVI ritenesse necessaria una presa di posizione ufficiale del CAI su specifici problemi istituzionali o gestionali, il Presidente dovrà presentarne richiesta per tempo al CDC corredata da esauriente documentazione.

TITOLO IV ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 14

Nell'ambito dello SVI è costituita la Scuola Nazionale del Servizio Valanghe Italiano (di seguito SNSVI) i cui componenti vengono nominati dallo SVI. Restano in carica per l'intero mandato dello SVI.

L'elenco dei nominativi con i relativi curricula è inviato dal Presidente alla Direzione della Sede centrale per la trasmissione al CC e al CDC.

I componenti del Comitato di Presidenza non possono far parte del Direttivo della Scuola.

Il numero dei componenti viene definito dallo SVI sulla base delle esigenze operative.

La Scuola nomina al proprio interno un Direttore.

Art. 15

La Scuola provvede all'organizzazione, alla gestione e conduzione dei corsi di formazione anche professionale e di aggiornamento, anche in collaborazione con organismi militari e civili dello Stato.

Provvede e collabora alla organizzazione e alla gestione dei corsi di specializzazione e di aggiornamento richiesti da Organi Tecnici e Strutture Operative del CAI.

Partecipa all'organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione, informazione, divulgazione - negli ambiti di competenza - anche all'esterno del Sodalizio.

Per ciascun corso predispone il programma didattico, il calendario e la località di svolgimento, indicandone i relativi costi; designa il Responsabile e il corpo docente. Cura la realizzazione degli strumenti tecnico-didattici e mette a disposizione le attrezzature e i materiali necessari al loro svolgimento.

Partecipa a Convegni, manifestazioni e incontri, nazionali e internazionali, nel rispetto delle direttive del CDC e dello SVI.

Art. 16

La Scuola è costituita da titolati SVI di 2° livello e si avvale della collaborazione di Titolati SVI di 1° livello.

Può avvalersi di collaboratori esterni esperti nei settori pertinenti agli scopi e agli obiettivi dello SVI, purché a titolo volontaristico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali, secondo la vigente regolamentazione in materia.

Prepara i propri titolati attraverso corsi di formazione dedicati.

Sono titolati SVI di 2° livello l'Esperto Nazionale Valanghe (ENV) e il Tecnico della neve.

Sono titolati SVI di 1° livello il Tecnico del distacco artificiale e l'Osservatore neve e valanghe.

Come previsto dalla Legge 24/12/85, n. 776 e s.m.i. l'Esperto Nazionale Valanghe e il Tecnico del distacco artificiale possono svolgere attività professionale.

L'eventuale equiparazione dei titoli di 1° e 2° livello a favore di analoghi organismi o Enti pubblici o privati deve essere definita tramite apposita convenzione tra questi e il CAI.

Per i Titolati SVI vigono le disposizioni di cui agli artt. 23, 24, 25, e 26 del Regolamento per gli Organi tecnici operativi centrali e territoriali.

Art. 17

Lo SVI ha facoltà di sospendere o escludere dalla Scuola il titolo che non operi secondo le direttive impartite, oppure che non dia un positivo riscontro nell'ambito della specifica attività.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Il presente Regolamento diventa efficace con l'approvazione da parte del CC.

Art. 19

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, e fino all'insediamento della struttura operativa SVI, gli attuali componenti l'OTCO SVI rimangono in carica.